

*Convincere, in linea di principio, gli Agenti di Assicurazione in gestione libera a rinunciare ad una innata tendenza individualistica assai spiccata, non era compito facile, ma realizzare concretamente una forma associativa mutualistica era ancor più difficile.*

*Ciò fu l'idea fissa e l'impegno appassionato del dott. Vittore Zanardi che perseguì tale desiderio fino alla sua realizzazione impegnandosi anche quando la salute lo aveva abbandonato e conosceva la precarietà del suo stato.*

*Questo istituto mutualistico fra gli Agenti delle Generali fu vanto indiscusso per tutti e nell'evoluzione di tanti anni venne perfezionato ed aggiornato fino a raggiungere la forma attuale.*

*Questo ricordo e ringraziamento serve di conoscenza per i giovani e di richiamo per i più anziani*

# FONDO PENSIONE GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA

## STATUTO

### PARTE I

#### IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

##### **Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durate, sede**

1. In forza di Referendum del 15 febbraio 1978 e per effetto di delibera dell'Assemblea Generale dei soci tenutasi in Bari dal 10 al 13 ottobre 1978, è costituito il FONDO PENSIONE GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA (di seguito Fondo) già Fondo Previdenziale Aziendale del Gruppo Agenti delle Assicurazioni Generali la cui operatività decorre dal 1° gennaio 1978.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 35.
3. La sede del Fondo è in provincia di Treviso.

##### **Art. 2 - Forma giuridica**

Il Fondo è una associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 cc. ed è iscritto alla I sezione speciale dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

##### **Art. 3 - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare una previdenza a favore degli associati al Gruppo Aziendale Agenti Generali Italia Spa mediante trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, in caso di morte, invalidità, vecchiaia con esclusione di anticipazioni e prestiti.
2. A tale fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli iscritti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione, nel rispetto della normativa in materia di previdenza complementare per i fondi preesistenti.
3. Il Fondo non ha scopo di lucro.

## **PARTE II**

### CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

#### **Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di prestazione definita.
2. Il trattamento pensionistico del Fondo è pienamente cumulabile con ogni altra forma pensionistica pubblica o privata nel rispetto delle disposizioni di legge in materia previdenziale.

#### **Art. 5 - Destinatari**

1. Sono iscritti al Fondo tutti gli Agenti di assicurazione operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della città di Vaticano che abbiano concluso un contratto di agenzia con Generali Italia Spa e associati al Gruppo Aziendale Agenti di Generali Italia Spa (d'ora in avanti GA-GI). Non sono obbligati all'iscrizione al Fondo gli Agenti di nuova nomina di età superiore a cinquanta anni.
2. Gli stessi devono rilasciare a Generali Italia Spa delega irrevocabile per la trattenuta dei contributi sulle provvigioni lorde loro spettanti.

#### **Art. 6 - Scelte d'investimento**

La Nota informativa descrive la politica d'investimento, i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività.

#### **Art. 7 - Spese**

L'eventuale misura del contributo per le spese di gestione annuale è stabilita dal Comitato Amministratore.

## **PARTE III**

### CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

#### **Art. 8 - Contribuzione**

1. I contributi dovuti al Fondo sono annualmente calcolati sull'ammontare delle provvigioni lorde maturate dall'Associato, in base alla seguente percentuale:  
- 7,5 (sette/cinque) per mille sulle provvigioni lorde maturate nell'esercizio con il minimo di € 732,62 (settecentotrentadue/62) ed il massimo di € 1.779,23 (millesettecentosettantanove/23) per l'esercizio 2017.  
Detti limiti minimi e massimi di contribuzione aumenteranno automaticamente al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2018 dello stesso aumento percentuale previsto dall'art. 7 del Regolamento di Attuazione.
2. I nuovi iscritti al Fondo dopo il compimento del 50° (cinquantesimo) anno di età devono versare, nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Comitato Amministratore, un contributo "una tantum" equivalente a tante volte il contributo massimo aggiornato stabilito per l'anno precedente quello di iscrizione al Fondo quanti sono gli anni e frazione (considerando quest'ultima come un anno intero) intercorsi tra il compimento del 50° anno di età ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello di iscrizione al Fondo.

Il predetto contributo "una tantum" sarà assoggettato ad una maggiorazione attuariale del 50% (cinquanta per cento).

3. In caso di omesso, ritardato o irregolare versamento dei contributi imputabile all'iscritto, è dovuto al Fondo oltre al contributo ordinario, un ulteriore contributo compensativo determinato dagli interessi legali vigenti maggiorati di 4 (quattro) punti percentuali per ogni annuo. La mancata regolarizzazione dell'omesso o irregolare versamento dei contributi, come pure del contributo compensativo eventualmente dovuto, nei termini che verranno notificati all'iscritto dal Comitato Amministratore, comporta la cancellazione dal Fondo e la perdita del diritto a prestazioni da parte dello stesso; in tal caso i contributi versati verranno rimborsati, a domanda, senza alcuna maggiorazione di interessi, all'ex iscritto al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età ovvero agli eredi o ai diversi beneficiari dallo stesso designati, in caso di decesso dello stesso.

4. Il contributo di cui al primo comma può essere variato con delibera del Comitato Amministratore.

### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**

1. All'atto del ricevimento del primo versamento contributivo il Fondo provvederà a costituire per ogni singolo Agente iscritto una posizione individuale dalla quale possano immediatamente rilevarsi:

- le generalità esatte dell'iscritto, il sesso, la data e il luogo di nascita, il numero di codice fiscale, la residenza, l'indirizzo, lo stato di famiglia e la data di iscrizione al Fondo;
- la data e l'importo del versamento nonché il periodo cui esso si riferisce.

2. La posizione individuale è tenuta costantemente aggiornata in tutti i suoi elementi costitutivi e su di essa dovrà essere annotata, oltre ai contributi annui via via versati, ogni altra notizia o evento utile alla gestione del Fondo.

3. Per gli iscritti cessati dal servizio, oltre ai dati sopra elencati, dovranno essere rilevate anche le cause di cessazione evidenziando i seguenti casi:

- pensionato di invalidità;
- cessato per invalidità senza diritto di pensione;
- pensionato di vecchiaia;
- pensione a superstiti;
- cessato per morte senza diritto a pensione di famiglia;
- cessato per altre cause senza diritto a pensione di vecchiaia;
- cessato per altre cause con diritto a pensione di vecchiaia.

### **Art. 10 - Prestazioni pensionistiche**

1. Le prestazioni erogate dal Fondo per effetto dei contributi obbligatori sono:

- a) pensione diretta di vecchiaia;
- b) pensione diretta di invalidità;
- c) pensione indiretta ai superstiti dell'Agente iscritto deceduto;
- d) pensione di reversibilità ai superstiti dell'Agente pensionato deceduto.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) non sono cumulabili fra loro.

2. La concessione delle prestazioni del Fondo avviene d'ufficio, salvo per la pensione di invalidità nei casi in cui derivi da cessazione dell'incarico agenziale presso Generali Italia Spa in applicazione delle norme di cui all'art. 16 dell'Accordo Nazionale Imprese/Agenti del 23 dicembre 2003 e successive modificazioni, ovvero segua, per le

pensioni di vecchiaia od indirette, a cessazione dell'incarico agenziale presso Generali Italia Spa prima del compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età; in tali ipotesi si rende necessaria un'espressa domanda, presentata a mezzo lettera raccomandata A.R., degli aventi diritto.

Sarà cura del Fondo precisare, al verificarsi del diritto a prestazione, la eventuale documentazione da produrre.

#### **Art. 10 bis – Prestazioni pensionistiche: Pensione di vecchiaia**

1. La pensione diretta di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione nel regime di base e:

- a) che abbia compiuto il 65° (sessantacinquesimo) anno di età;
- b) che possa far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo.

2. La pensione diretta di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione dell'incarico agenziale presso Generali Italia Spa ovvero - a domanda dell'interessato - dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età qualora, sussistendo il requisito di cui alla lett. b), la cessazione dall'incarico agenziale con le Generali Italia Spa sia avvenuta prima del compimento di tale età e l'interessato abbia altresì cessato definitivamente l'attività quale Agente professionista di assicurazione.

Nei suoi confronti la pensione non potrà in ogni caso decorrere da data anteriore al primo giorno del mese successivo alla integrale cessazione dell'attività agenziale quale Agente professionista di assicurazione.

#### **Art. 10 ter – Prestazioni pensionistiche: Pensione di invalidità**

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto a qualunque età, ma comunque prima del 65° (sessantacinquesimo) anno, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che si sia iscritto al Fondo entro un anno dalla nomina di Agente di Generali Italia Spa, ovvero, nel caso di iscritto al Fondo dopo trascorso oltre un anno dalla nomina di Agente di Generali Italia Spa, che possa far valere cinque anni di contribuzione al Fondo;
- b) che sia cessato dall'incarico agenziale presso Generali Italia Spa in applicazione delle norme di cui all'art. 16 dell'Accordo Nazionale Imprese/Agenti del 23 dicembre 2003, e successive modificazioni, per sopravvenuta invalidità con perdita permanente e totale della capacità all'esercizio dell'attività di Agente di Assicurazione.

2. La pensione di invalidità, nel caso di cessazione a norma dell'art. 16 dell'Accordo Nazionale Imprese/Agenti del 23 dicembre 2003, e successive modificazioni, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'incarico agenziale con Generali Italia Spa. Nelle altre ipotesi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., in ogni caso non antecedentemente al primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dall'incarico agenziale. Per l'accertamento dello stato di inabilità si rinvia al Regolamento di Attuazione.

#### **Art. 10 quater – Prestazioni pensionistiche: Pensione indiretta ai superstiti**

La pensione indiretta per morte spetta ai superstiti dell'iscritto che, al momento della morte, sia in attività agenziale con Generali Italia Spa ed in possesso dei requisiti dell'art. 10ter, 1° comma, lett. a), oppure che, cessato dall'incarico agenziale presso Generali Italia Spa, possa far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel Regolamento di Attuazione.

#### **Art. 10 quinquies – Prestazioni pensionistiche: Pensione di reversibilità**

La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell'iscritto che al momento della morte avesse già maturato il diritto ad una pensione diretta (vecchiaia o invalidità). Per la definizione e le disposizioni sui superstiti si rinvia al Regolamento di Attuazione.

#### **Art. 11 - Erogazione della rendita**

1. Le prestazioni pensionistiche sono computate in 12 (dodici) rate mensili e sono erogate in rate bimestrali anticipate.
2. Le concrete modalità di pagamento saranno stabilite dal Comitato Amministratore del Fondo.

#### **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. In caso di cessazione dell'incarico agenziale presso Generali Italia senza che l'iscritto abbia conseguito o maturato il diritto ad alcuna delle prestazioni pensionistiche previste dall'art. 10, l'Agente può:
  - a) chiedere che la sua posizione individuale venga trasferita alla forma pensionistica complementare cui accede in relazione alla nuova attività;
  - b) chiedere il riscatto dei contributi versati;
  - c) chiedere di proseguire il versamento della contribuzione sulla base dei requisiti di cui al successivo articolo.
2. Anche in mancanza delle condizioni di cui al precedente comma, l'iscritto che abbia perso la qualifica di Associato al GA-GI in costanza d'incarico agenziale presso la Compagnia, può chiedere al Fondo che la sua posizione individuale sia trasferita presso altra forma pensionistica complementare non prima di due anni di permanenza presso il Fondo stesso.
3. L'ammontare della somma trasferibile non potrà superare l'ammontare dei contributi versati tanto in questo caso quanto nella ipotesi prevista al sub comma a) del primo comma dell'art. 12.
4. Qualora entro dodici mesi dalla perdita della qualifica di associato non sia stato richiesto il trasferimento di cui sopra, il Fondo provvederà a restituire quanto previsto al sub comma b) del primo comma dell'art.12.
5. Il trasferimento e il riscatto comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
6. In caso di decesso dell'iscritto prima che abbia conseguito o maturato il diritto ad alcuna prestazione pensionistica il riscatto è esercitato dai superstiti così come definiti dall'art.2 del Regolamento di Attuazione con la precedenza indicata nello stesso. In mancanza di tali soggetti il conto individuale resta acquisito dal Fondo.
7. In caso di decesso dell'iscritto che abbia conseguito o maturato il diritto ad alcuna prestazione pensionistica di cui all'art. 10 senza la presenza dei superstiti così come indicati all'art. 2 del Regolamento di Attuazione, il conto individuale resta acquisito dal Fondo.

### **Art. 13 - Prosecuzione volontaria**

1. Gli Agenti che cessano l'attività agenziale possono proseguire volontariamente il versamento al Fondo dei contributi sino al raggiungimento dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 10bis (pensione di vecchiaia). In tale caso l'ammontare della contribuzione annua sarà pari al massimo previsto dall'art. 8. Nel solo caso in cui l'iscritto cessato continui un'attività nell'ambito di Generali Italia Spa il contributo annuo dovuto sarà pari al minimo previsto dallo stesso art. 8.
2. In caso di ripresa dell'attività agenziale, sempre che si tratti di incarico conferito da Generali Italia Spa, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria decade.

## **PARTE IV**

### **PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Art. 14 - Organi del Fondo**

Sono organi del Fondo:

- a) il Comitato Amministratore;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 15 - Comitato amministratore - Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Comitato Amministratore è composto da cinque a nove membri effettivi, che possono essere scelti anche tra non associati al GA-GI ed è nominato dal Consiglio Direttivo del GA-GI con elezione a scrutinio segreto;
2. I membri eletti, del Comitato amministratore devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni d'incompatibilità comporta la decadenza del Comitato Amministratore.
3. Gli Amministratori durano in carica tre anni e decadono alla data della prima riunione del Comitato Amministratore eletto dal GA-GI, e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 16 - Comitato amministratore – Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico.
2. Nel caso in cui il numero dei Componenti del Comitato si riducesse al di sotto di 5 membri, il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla nomina dei necessari sostituti.



#### **Art. 17 - Comitato Amministratore - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Comitato Amministratore è convocato dal Presidente e si riunirà almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.
2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata A.R. oppure via posta elettronica da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di tre giorni, dato via posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione esatta degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato. Alle riunioni del Comitato Amministratore i componenti dello stesso e quelli del Collegio Sindacale potranno partecipare anche mediante audiovideoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti il Comitato amministratore si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla seduta. Ove alla seduta non sia presente la maggioranza dei suoi membri, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne prende atto con apposito verbale ed aggiorna la seduta.
4. I verbali delle riunioni del Comitato sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti.
5. Il Comitato Amministratore risponde del suo operato al Consiglio Direttivo del GA-GI, al quale è riservata l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché - ai fini della loro esecutività - delle forme di investimento deliberate in esecuzione del punto c) comma 4 dell'art.24. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
6. Gli Amministratori prestano la loro opera gratuitamente e spetta loro il rimborso a piè di lista delle sole spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico (di trasporto, vitto ed alloggio, ecc.).

#### **Art. 18 - Comitato Amministratore - Attribuzioni**

Spetta al Comitato Amministratore di espletare tutti i poteri per la gestione del Fondo ed altresì di:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) proporre all'approvazione del Consiglio Direttivo del GA-GI le modifiche ed integrazioni al presente Statuto che si rendessero opportune o necessarie;
- c) deliberare le modifiche ed integrazioni del presente Statuto che si rendessero necessarie od opportune per conformarsi a disposizioni legislative od amministrative riguardanti la disciplina delle forme pensionistiche complementari nonché a specifiche disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip - come previsto nell'art. 34 del presente Statuto - ovvero disposizioni provenienti dalle fonti istitutive, portandole a conoscenza del Consiglio Direttivo del GA-GI alla prima riunione utile;
- d) predisporre il bilancio consuntivo del Fondo;
- e) predisporre le revisioni attuariali periodiche intese a controllare i calcoli statistico - attuariali e le basi tecniche del Fondo;
- f) proporre al Consiglio Direttivo del GA-GI Agenti le modifiche dell'ammontare delle prestazioni e dei contributi o di quant'altro necessario al riequilibrio della gestione;
- g) decidere sulle questioni comunque insorte relative al Fondo ed in particolare sui ricorsi avverso iscrizioni, restituzione dei contributi, erogazione delle prestazioni, cancellazione dal Fondo;



- h) deliberare sugli investimenti patrimoniali delle attività del Fondo.;
- i) nominare il responsabile del Fondo ai sensi del D.L. 252/05 del 5/12/2005.

### **Art. 19 – Presidente e Vicepresidente**

1. Nella prima riunione successiva all'elezione, il comitato elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente il quale sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato sono anche Presidente e Vice Presidente del Fondo. Il Vice Presidente assume anche l'incarico di Segretario del Comitato.
4. Il Presidente, il Vice Presidente sono rieleggibili ciascuno per un numero massimo di tre mandati consecutivi. Essi prestano la loro opera gratuitamente e spetta loro il rimborso a piè di lista delle sole spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico (di trasporto, vitto ed alloggio, ecc.).
5. Il Presidente del Fondo cura la trasmissione alla Covip le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione.

### **Art. 20 - Responsabile del Fondo**

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Comitato Amministratore. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause d'ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.  
Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.  
Il Comitato Amministratore deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
2. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Comitato Amministratore sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.  
Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
  - a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;
  - c) inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
  - e) svolgere ogni altra attribuzione espressamente conferita dal Comitato Amministratore.
3. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

### **Art. 21 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere scelti anche tra gli

Associati al GA-GI, ed è nominato dal Consiglio Direttivo con elezione a scrutinio segreto.

2. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e decadono alla data della prima riunione del Comitato Amministratore eletto dal GA-GI, sono rieleggibili ciascuno per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La carica di componente del Collegio Sindacale del Fondo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo del GA-GI.

La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

#### **Art. 22 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo; vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto del Fondo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il medesimo organo esprime inoltre, un giudizio sul bilancio di esercizio con apposita relazione scritta al Comitato Amministratore.

3. Nell'esercizio della funzione di controllo contabile di cui al precedente comma è attribuita al Collegio dei Sindaci la facoltà di procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo e di effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza le irregolarità che incidono sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo di cui sia venuto a conoscenza. In tal caso il Collegio trasmette alla Commissione di Vigilanza i verbali delle riunioni nelle quali è stata affermata l'esistenza delle irregolarità, e i verbali delle riunioni che eventualmente abbiano escluso la sussistenza delle medesime irregolarità se in seno al Collegio si è manifestato dissenso.

#### **Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio stesso e si riunisce almeno quattro volte l'anno. La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di tre giorni, dato telegraficamente o via e-mail.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

3. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Comitato Amministratore, i Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Comitato Amministratore decadono.

4. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

5. I Sindaci prestano la loro opera con un compenso stabilito dal Comitato Amministratore al momento della riunione di insediamento del Comitato medesimo e spetta loro il rimborso a piè di lista delle sole spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico (di trasporto, vitto ed alloggio, ecc.).

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art.2407 del Codice Civile.

## **PARTE IV**

### PROFILI ORGANIZZATIVI

#### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

##### **Art. 24 - Gestione patrimoniale**

1. Il patrimonio del Fondo è costituito da beni mobili, immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengano in possesso del Fondo.

Le entrate del Fondo si distinguono in entrate ordinarie e straordinarie.

2. Sono entrate ordinarie:

- a) i contributi versati dagli iscritti;
- b) le somme provenienti da altra forma di previdenza complementare per effetto dell'esercizio, da parte dell'Agente, del trasferimento della posizione individuale previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- c) i redditi patrimoniali del Fondo.

3. Sono entrate straordinarie le somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

4. Il patrimonio del Fondo può essere impiegato:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie e in titoli obbligazionari;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
- c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- d) in quegli altri modi che riterrà utili il Comitato Amministratore del Fondo.

Tutti gli investimenti, ed in particolare quelli di cui al punto c), devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza.

5. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con

soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13 del Decreto e del D.M. 166/14 e successive modifiche.

I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Comitato Amministratore.

6. Il Comitato Amministratore definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

Il Comitato Amministratore verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili, nel rispetto delle disposizioni emanate a riguardo dalla COVIP.

### **Art. 25 – Banca depositaria**

1. Le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "Banca Depositaria", in base ad apposita convenzione, regolata dalla normativa.  
Per la scelta della banca depositaria il Comitato Amministratore segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto;
2. Gli Amministratori e i Sindaci della Banca Depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo;
3. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Banca Depositaria.

### **Art. 26 – Conflitti di interesse**

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **Art. 27 - Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la Banca Depositaria;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Comitato Amministratore sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

#### **Art. 28 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Comitato Amministratore cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il Bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

#### **Art. 29 – Esercizio sociale e Bilancio d’esercizio**

1. L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio al 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Comitato Amministratore e approvato dal Consiglio Direttivo del GA-GI entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo del GA-GI, verrà pubblicato sul sito internet del GA-GI.

### **PARTE V**

#### **RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **Art. 30 - Modalità di adesione**

1. L’associazione al Fondo avviene contestualmente all’iscrizione al GA-GI mediante apposito modulo.
2. L’adesione deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.

#### **Art. 31 - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo e il relativo Regolamento di Attuazione, la Nota informativa, il bilancio e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

#### **Art. 32 - Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze. Tali modalità sono portate a conoscenza nella Nota Informativa.

2. Contro i provvedimenti d'iscrizione e cancellazione dal Fondo, restituzione dei contributi, erogazioni delle prestazioni, salvo quanto disposto in materia d'invalidità dall'art. 1 secondo comma e successivi del Regolamento di Attuazione è data facoltà all'iscritto di ricorrere al Comitato Amministratore del Fondo nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

### **Art. 33 - Clausola compromissoria**

1. Contro la decisione del Comitato Amministratore di rigetto o parziale accoglimento del ricorso di cui all'art.32 secondo comma può essere proposta opposizione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

2. Sull'opposizione si pronuncerà un Collegio di tre Arbitri, di cui uno designato dal Fondo, uno dal ricorrente ed uno di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Treviso. Il Collegio deciderà a maggioranza, in via irrituale e definitiva. Le spese relative alla convocazione ed alla pronuncia del Collegio Arbitrale verranno ripartite come specificato all'ultimo comma dell'art. 1 del Regolamento di Attuazione.

## **PARTE VI**

### **NORME FINALI**

### **Art. 34 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo del GA-GI e sottoposte all'approvazione della Covip o a semplice comunicazione in base alle normative vigenti.

2. Il Comitato Amministratore è comunque legittimato ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza del Consiglio direttivo del GA-GI alla prima riunione utile.

### **Art. 35 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo può essere sciolto in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo, con delibera dell'Assemblea Congressuale del GA-GI, adottata congiuntamente o in alternativa mediante consultazione elettorale con voto a distanza, con modalità anche elettronica, con la maggioranza di 2/3 (due/terzi) degli iscritti al Fondo.

2. In caso di scioglimento del Fondo il Consiglio Direttivo del GA-GI nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra gli associati al Fondo, ai quali spetterà il compito di:

- a) determinare la reale consistenza del Fondo, accertando l'ammontare delle attività e delle passività;
- b) provvedere alla liquidazione delle attività ed all'estinzione delle passività;
- c) utilizzare le eventuali eccedenze attive ripartendole tra tutti gli iscritti, compresi i già pensionati ed esclusi coloro che essendo cessati abbiano fruito del rimborso dei contributi. La ripartizione dovrà essere effettuata in proporzione ai contributi versati da ogni singolo avente diritto, dedotte le somme eventualmente percepite per prestazioni pensionistiche.



### **Art. 36 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi in vigore e disciplinanti specificamente la materia.

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **Art. 1 - Accertamento stato di inabilità**

Per l'accertamento dello stato d'inabilità nel caso di non iscritto al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione e sempre che la cessazione dall'incarico agenziale presso Generali Italia Spa non sia intervenuta in applicazione delle norme di cui all'art.16 dell'Accordo Nazionale Imprese/Agenti del 23 dicembre 2003 e successive modificazioni, ma consegua, comunque, a cause invalidanti antecedenti alla risoluzione dell'incarico con Generali Italia spa, il Fondo ha diritto di sottoporre l'iscritto alle visite mediche che ritenga necessarie a tale fine; il rifiuto dell'iscritto comporta la reiezione della domanda di pensione.

In caso di contestazione da parte dell'iscritto del giudizio dei medici incaricati dal Fondo, la decisione viene deferita ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed uno di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal medico provinciale di Treviso.

Detta contestazione dovrà essere esperita entro novanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di reiezione.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese relative alla convocazione ed alle prestazioni professionali dei componenti del collegio medico designati dal Fondo e dall'iscritto sono a carico dei rispettivi proponenti, quelle relative al terzo perito sono divise in parti uguali.

### **Art. 2 - Definizione superstiti**

Sono considerati superstiti:

- a) il coniuge dell'Agente iscritto o pensionato deceduto;
- b) i figli che non abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
- c) i figli che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età ma non abbiano superato il 21° (ventunesimo), qualora essi frequentino una scuola media o professionale, o il 26° (ventiseiesimo) anno di età qualora frequentino l'università. Il diritto alla pensione è subordinato alla condizione che i figli siano a carico del genitore al momento del decesso, non prestino lavoro retribuito ed è limitato, qualora frequentino l'università, alla durata del corso legale degli studi.

I figli si considerano a carico dell'iscritto se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;

- d) i genitori inabili e a carico dell'iscritto deceduto, quando questi non lasci a se superstiti né coniuge né figli, ovvero, pur avendoli lasciati, costoro non abbiano diritto alla pensione.

### **Art. 3 - Disposizioni sui superstiti**

1. Il coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità se l'Associato ha contratto matrimonio in età superiore a 72 (settantadue) anni, dopo il conseguimento della pensione diretta e il matrimonio è durato meno di



due anni. Si prescinde dai requisiti di età del pensionato e di durata del matrimonio quando dallo stesso sia nata prole anche postuma o se con il matrimonio siano legittimati figli naturali.

2. Non ha altresì diritto a pensione indiretta o di reversibilità il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, nei cui riguardi non sussisteva il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

3. Nei riguardi del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano, al fine del conseguimento della pensione indiretta o di reversibilità, le disposizioni dei commi da 2 a 5 dell'art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 (Legge sul divorzio), e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo eroga la pensione indiretta o di reversibilità al coniuge superstite in regime di separazione (consensuale o giudiziale).

#### **Art. 4 - Pensione indiretta o di reversibilità – diritto**

Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

- a) per il coniuge quando contragga matrimonio;
- b) per i figli e le figlie quando abbiano superato i limiti di età di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 del presente Regolamento o quando sia venuto meno lo stato d'inabilità ovvero siano stati abbandonati gli studi ivi previsti ovvero, infine, prestino lavoro retribuito, subordinato o autonomo.

#### **Art. 5 - Pensione indiretta o di reversibilità - decorrenza**

La pensione indiretta o di reversibilità spettante ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso ed è stabilita in una quota dell'intero importo della pensione diretta.

Le quote sono:

- 1) il 60% (sessanta per cento) al coniuge superstite o, in mancanza del coniuge, al figlio inabile o minore o maggiorenne con qualifica di studente;
- 2) l'80% (ottanta per cento) se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano due figli aventi diritto;
- 3) il 90% (novanta per cento) se il coniuge concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;
- 4) il 100% (cento per cento) se il coniuge superstite concorre con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;
- 5) il 30% (trenta per cento) se, in mancanza del coniuge e dei figli, il superstite sia solo un genitore;
- 6) il 50% (cinquanta per cento) se, in mancanza del coniuge e dei figli, i superstiti siano i due genitori.

Nei casi in cui muti la situazione degli aventi diritto si procede alla revisione della pensione in base alle quote che precedono.

In nessun caso il Fondo riconoscerà importi superiori a quelli sopra previsti, anche in presenza di più aventi diritto

#### **Art. 6 - Ammontare pensioni dirette**

A partire dall'anno 2017 l'ammontare delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità è € 3.360,54 (tremilatrecentosessanta/54) annuo lordo.

#### **Art. 7 – Rivalutazioni delle prestazioni**

Al 1° gennaio di ogni anno l'importo delle prestazioni erogate dal Fondo verrà automaticamente aumentato in relazione alla variazione percentuale del costo della vita risultante dal rapporto tra l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati elaborato dall'Istat nel luglio dell'anno precedente e l'indice del luglio dell'anno ancora precedente.

Tale aumento non potrà superare il limite massimo del 4,5% (quattrovirgolacinque per cento).

#### **Art. 8 – Modifiche ai contributi**

Le percentuali, gli scaglioni e i limiti minimi e massimi di contribuzione al Fondo e l'ammontare delle prestazioni sono suscettibili di modificazioni su delibera del Consiglio Direttivo del GA-GI, a seguito delle risultanze delle revisioni periodiche di cui al successivo art. 9 e delle conseguenti proposte del Comitato Amministratore.

#### **Art. 9 – Revisioni attuariali**

Il Comitato Amministratore ha l'obbligo di predisporre revisioni attuariali ad intervalli non superiori al triennio e comunque quando si verificano delle modifiche sostanziali nel numero degli associati o nelle ipotesi attuariali di base.

Riguardo ai risultati delle revisioni, il Comitato Amministratore propone al Consiglio Direttivo del GA-GI le opportune variazioni sia delle prestazioni sia dei contributi.

Nell'eventualità di perdurante e comprovata deficienza tecnica, il Comitato Amministratore deve proporre al Consiglio Direttivo del GA-GI di stabilire a carico di tutti gli associati il pagamento di un contributo straordinario ai fini di ripristinare l'equilibrio tecnico del Fondo.